



Aggiornamento con le norme di cui ai D. Leg. vi nr. 7 e 8 del 2016

■ NOTA ESPLICATIVA

Col presente schema si forniscono le necessarie indicazioni per una lettura aggiornata e rapida del Prontuario operativo per le forze di polizia (e. Sapignoli 2016) alla data di entrata in vigore **dei D.Lvi 15 gennaio 2016 n. 7** (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili) e **n. 8** (Disposizioni in materia di depenalizzazione), che hanno avuto effetto sulle sanzioni e, in misura minore, sulle procedure indicate nel testo.

LE NOVITÀ

La novella non si limita a **sostituire con pene pecuniarie le sanzioni penali ma che ciò avviene in taluni casi con sanzioni pecuniarie irrogate dal Giudice Civile**, oltre che con il risarcimento del danno (d.lgs. n. 7).

■ NOTA ESPLICATIVA

Per tali **nuovi illeciti civili** il fatto assume conseguentemente natura che esclude la comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. da parte della P.G. al P.M.. Quanto precede per l'evidente motivo che non vi sono più dei reati a presidiare con la sanzione penale le **condotte tipizzate**, non più perseguibili neppure a querela, in presenza dei quali, anche in mancanza di una condizione di procedibilità, sussistevano precisi doveri per la polizia giudiziaria, ma **meri illeciti civili** per il cui accertamento occorre l'avvio, da parte di chi assume oggi la veste di persona lesa, di un'azione civile e il cui necessario presupposto è l'accoglimento della richiesta risarcitoria.

ILLECITI CIVILI

In tali ipotesi i privati che intendano proporre querela esponendo fatti, che siano rubricabili come sopra, devono essere resi edotti della inidoneità normativa dell'atto al raggiungimento del fine voluto a seguito del mutato quadro normativo. Tali **fattispecie** sono **accomunate dal fatto di incidere su interessi di natura privata** e di essere (a suo tempo, ora non più) *procedibili a querela*; qualora sia presentata comunque querela si renderebbe tuttavia opportuna la trasmissione al P.M. per le autonome valutazioni di competenza. **Tali sanzioni non possono essere coperte da assicurazione per la loro natura afflittiva, derivante dalla commissione di un illecito.**

■ NOTA ESPLICATIVA: LE ABROGAZIONI E LE MODIFICHE

■ **Sono in tal senso abrogati** (art. 1) cinque reati: **art. 485 c.p.** (*falsità in scrittura pri-*

vata); **art. 486 c.p.** (*falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato*); **art. 494 c.p.** (*ingiuria*); **art. 627 c.p.** (*sottrazione di cose comuni*); **art. 647 c.p.** (*appropriazione di cose smarrite*). Risulta invece modificato l'**art. 635 c.p.** (*danneggiamento*), con la sostanziale abrogazione del c. 1, mentre le precedenti ipotesi aggravate assurgono ad autonome ipotesi di reato. Per queste non è mutata la pena e sono ancora perseguibili d'ufficio. Risulta inserita una nuova condotta (c. 1) per i danneggiamenti "*in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico*";

Le modifiche agli articoli **635-bis c.p.**, **635-ter c.p.**, **635-quater c.p.** e **635-quinquies c.p.** derivano dalla nuova formulazione. Il reato di danneggiamento diventa di competenza del Tribunale monocratico, non più quindi del Giudice di Pace.

■ **Sono state operate altresì numerose modifiche al c.p.** per adattarlo alla novella, alcune delle quali rese necessarie per il riferimento ai citati reati di cui agli **artt. 485 e 486 c.p.** nei seguenti articoli: **art. 488 c.p.** (*Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali*); **art. 489 c.p.** (*Uso di atto falso*); **art. 490 c.p.** (*Soppressione, distruzione o occultamento di atti veri*); **art. 491-bis c.p.** (*Documenti informatici*); **art. 493-bis c.p.** (*Casi di perseguibilità a querela*).

Risulta invece riformulato l'**art. 491 c.p.** (*Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito*) che vede inalterata la condotta di falsificazione dei documenti che assumono rilievo per la falsità, "*testamento olografo ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore*", senza più il riferimento alle falsità della scrittura privata, con procedibilità d'ufficio per la sola "*falsità in testamento olografo*", mentre continuano ad essere perseguibili a querela le falsità di "*una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore*" (**art. 493-bis c.p.**). L'intervenuta abrogazione dell'**art. 594 c.p.** (*Ingiuria*) ha reso necessario qualche adattamento (art. 2, c. 1, lett. da g) ad h) per quanto riguarda: **596 c.p.** (*Esclusione della prova liberatoria*), **art. 597 c.p.** (*Querela della persona offesa ed estinzione del reato*) e **art. 599 c.p.** (*Ritorsione e provocazione*).

La sanzione "civile" tiene conto, in analogia con i parametri contenuti nell'art. 133 c.p.: della gravità della violazione, della reiterazione dell'illecito, dell'arricchimento del soggetto responsabile, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito, della personalità dell'agente, delle sue condizioni economiche. Proprio per la valutazione di tali aspetti tuttavia emerge la necessità di un **trattamento automatizzato** dei dati personali che sia rispettoso della Legge, in primis l'acquisizione di quanto necessita per la "*Definizione di profili e della personalità dell'interessato*" per la quale si rimanda al punto successivo che illustra la recidiva.

UNICO CASO DI PENA PECUNIARIA NEL CODICE PENALE

■ **L'art. 726 c. p.** (*Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio*) risulta l'unica fat-

tispecie depenalizzata ora prevista dal c.p., di competenza del Giudice di Pace sanzionata con la sola pena pecuniaria (artt. 1, co. 3, e 2, co. 6). A tale riguardo pare utile evidenziare la distinzione che esiste tra la nozione di **atti osceni**, implicante la ben più grave condotta di cui all'art. 527 c. p., e quella di atti contrari alla pubblica decenza. Tale va individuata nel fatto che i primi offendono, in maniera rilevante, il pudore sessuale, suscitando in chi li osservi immagini e/o desideri erotici ovvero disgusto, mentre gli atti contrari alla pubblica decenza ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione, es. orinare in pubblico.

LA RECIDIVA

■ Una peculiarità della riforma è negli effetti della recidiva riguardo alla qualificazione giuridica di talune fattispecie di violazione. La depenalizzazione opera infatti anche riguardo a fattispecie “base” le cui ipotesi aggravate, prevedano la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. Mentre tali ipotesi aggravate continuano ad essere sanzionate come autonome fattispecie di reato, mantenendo la loro connotazione penale, le fattispecie base sono ora sanzionate alla stregua di violazioni amministrative. In linea generale la recidiva in tali ultime violazioni è regolata dall'art. 8-bis della L. 689/81. In particolare viene previsto che, salvo speciali disposizioni di legge, si abbia reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo (biennio per la guida senza patente), lo stesso soggetto commetta la stessa violazione ovvero una della stessa indole. Tale ultimo caso si verifica quando la violazione di disposizioni diverse, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentino una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

Gli effetti della reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accertato la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. Gli effetti della reiterazione cessano con l'oblazione.

A tale riguardo non può tuttavia non evidenziarsi, pur volendo evitare polemiche, qualche difficoltà di tipo normativo e organizzativo.

Par un'analisi ragionata del problema pare utile riportare un articolo del T.U. Privacy: **D.lgs. n. 196 del 30/giu./2003, art. 14** (Definizione di profili e della personalità dell'interessato) *1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato. 2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento*

to del Garante ai sensi dell'articolo 17.

Tale quadro normativo pare implicare, in un ambito comunque sanzionatorio e inevitabilmente riferibile alla valutazione della personalità del responsabile di una violazione, la necessità di acquisire il necessario carteggio dagli uffici che a suo tempo hanno contestato le diverse violazioni da valutare, nell'ambito del procedimento prima, e del processo penale dopo. Non parrebbe infatti bastevole la semplice acquisizione dei dati attraverso un sistema informatico e ciò allungherebbe inevitabilmente i tempi della procedura.

Problemi maggiori potrebbero incontrare invece, sin dalla fase delle indagini ed in flagranza di violazione, le Polizie Locali e comunque gli organi della P.G. sprovvisti di collegamenti diretti e tempestivi con le banche dati del Ministero degli Interni, che non riuscirebbero neppure ad orientare la propria attività, nell'ambito della polizia giudiziaria piuttosto che in quello della polizia amministrativa, in ogni caso messi nella necessità di evitare l'utilizzo di utili strumenti investigativi come la perquisizione in flagranza di reato ex art. 352 c.p.p. ovvero talvolta obbligatori come il sequestro ex art. 354 c.p.p.

In ogni caso qualche intervento di coordinamento ed organizzativo pare inevitabile.

ILLECITI AMMINISTRATIVI

La depenalizzazione prevede inoltre la trasformazione in illeciti amministrativi per **tutti i reati puniti con sola pena pecuniaria** (art. I, c. 1, d.lgs. n. 8) e **l'esclusione di quelli indicati**. Prescindendo poi dal fatto che sia prevista la pena detentiva sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria la **depenalizzazione si estende** ad alcuni reati contemplati **nel codice penale e in leggi speciali**.

■ **Le ipotesi aggravate** assumono per queste violazioni la natura di autonome fattispecie di reato nelle ipotesi in cui siano punite con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria.

■ **Le ipotesi attenuate** per cui sia prevista la sola pena pecuniaria a fronte dell'ipotesi base punita con pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, pongono minori problemi interpretativi essendo già strutturate secondo tale schema. Esempio a tale riguardo il contrabbando di T.L.E. (tabacchi lavorati esteri) di cui all'art. 291 bis d.P.R. n. 73/1973: nel caso di quantitativo fino a 10 kg (c. 1) prevede una pena congiunta e permane quindi la natura della violazione come autonoma fattispecie penale, mentre per quantitativi inferiori (c. 2) l'originaria previsione della sola pena pecuniaria consente di affermare l'intervenuta depenalizzazione della fattispecie e l'applicabilità di una sanzione amministrativa pecuniaria

■ **La reiterazione dell'illecito** ha conseguenze anche in ordine al mutare la natura di talune violazioni da contestarsi: *“Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi .. omissis .. prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione del reato depenalizzato”*. Ricorrendo tali ipotesi, ferma restando la depenalizzazione delle fattispecie base previste dal Decreto, permane la natura di reato di quelle aggravate ove non risultino espressamente depenalizzate - previsione di sola pena pecuniaria – integrando un autonomo reato previsto a fronte di una condotta che reiteri l'illecito amministrativo. Tale ricorre ad es. per l'art. 116, c. 15, c.d.S. che punisce ora con la sola sanzione amministrativa la condotta di **guida senza patente** mentre prevede la pena dell'arresto fino ad un anno nel caso di **recidiva nel biennio**. Perché sussista la *“reiterazione dell'illecito”* (art. 5) ove non sia previsto un termine diverso, come nel caso della guida senza patente, **si considera un periodo di cinque anni** ed è necessario che la precedente violazione sia stata accertata con provvedimento divenuto esecutivo. La P.G. nella comunicazione (art. 347 cpp) per tali reati dovrà necessariamente allegare gli atti relativi alla precedente violazione e al suo accertamento con ordinanza ingiunzione non sospesa

■ **Per la connessione obiettiva dell'illecito depenalizzato con un reato** si procede ai sensi dell'art. 24 della L. n. 689/1981: qualora l'esistenza del reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato il giudice penale è competente anche a decidere su questa ed applicare la relativa sanzione.

■ **Depenalizzati tutti i reati puniti con sola pena pecuniaria** (art. 1, c. 1) di cui all'allegato e, **relativamente ad alcune leggi speciali**, la **trasformazione in illeciti amministrativi di alcune contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda** (art. 3). Sono qui compendiate solo quelli d'interesse per il prontuario, di seguito raggruppati per materia:

■ Sicurezza pubblica

- RD n.773/1033 T.U.L.P.S.
- T.U. immigrazione, d.lgs. n. 286/1998 (art. 1, c. 4);

■ Armi ed esplosivi

- L. n. 185, “esportazioni, importazioni e transito dei materiali di armamento”;
- L. n. 110/1975 “controllo delle armi delle munizioni e degli esplosivi”;
- L. n. 694/1974, “porto delle armi a bordo degli aeromobili”;
- L. n. 186/1960 “obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili”;

■ Stupefacenti

- Coltivazione di piante dalle quali si possano trarre stupefacenti in violazione dell'autorizzazione concessa (art. 28 c. 2, d.P.R. n. 309/1990).

- Resta esclusa dalla depenalizzazione la coltivazione di piante da cui possono trarsi stupefacenti (art. 73).

■ Proprietà intellettuale

- L. n. 633/1941 art. 171-quater c. 2 “Protezione del diritto d’autore”; le fattispecie depenalizzate riguardano *“chiunque abusivamente ed a fini di lucro:*

a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;

b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovisivo delle prestazioni artistiche di attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico” (c.d. bootleg).

■ Antiriciclaggio

(art. 55, c. 1, 4, 5, d.lgs. n. 231/2007) inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di adeguata verifica della clientela e di conseguente registrazione dei dati e comunicazione agli organi di controllo.

■ Contrabbando

- Il T.U.L.D. (d.P.R. n. 43/73) dall’art. 282 al 292 risulta depenalizzato, **salvo che per le violazioni siano applicabili le aggravanti di cui all’art. 295**; ma anche nei casi di recidiva di cui all’**art. 296**: *«Colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando previsto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno».*

Il peso dell’aggravante: questo implica conseguenze anche per quanto riguarda la **circolazione dei veicoli stranieri per uso privato ovvero non commerciale**, immatricolati nei Paesi extra-UE, introdotti ed utilizzati in Italia in regime di temporanea importazione, che è regolata dagli artt. 555 e ss. delle Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale Comunitario (Reg. CEE n. 2454/1993) nonché dall’art. 216 del D.P.R. nr. 43/1973 (T.U.L.D.), che ha recepito nell’ordinamento italiano la Convenzione di New York del 04/06/1954 (ratificata con L. 1163/1957), oggi sostituita dall’Allegato C della Convenzione di Istanbul del 26/06/1990 (ratificata con L. 479/1995). Riassumendo le vigenti norme doganali consentono, dunque, la circolazione nell’Unione Europea dei veicoli con targa estera in regime di ammissione temporanea (senza assolvere le formalità doganali – pagamento dazio ed I.V.A.) per un periodo massimo di sei mesi qualora il mezzo venga usato:

1. esclusivamente dall’intestatario/proprietario dello stesso ovvero da un suo congiunto entro il terzo grado di parentela. Quest’ultimo deve avere la sua residenza fuori dal territorio doganale comunitario;
2. da altra persona, parimenti stabilita al di fuori del territorio doganale, purché debi-

tamente autorizzata dal titolare;

3. da persona stabilita nel territorio doganale comunitario a condizione che il titolare o un suo congiunto entro il terzo grado - residenti in paese extra UE - si trovino a bordo del veicolo. L'inosservanza di una o più delle richiamate condizioni origina l'obbligazione doganale ai sensi dell'art. 46, c. 1, lett. c del Nuovo Codice Doganale Comunitario (Reg. CE del 23 Aprile 2008, n. 450). Il mancato rispetto delle condizioni relative al regime della temporanea importazione, integra - ai sensi dell'art. 216 del T.U.L.D. - il reato di **contrabbando sanzionato dall'art. 292 del T.U.L.D. oggi depenalizzato salvo che ricorrano le aggravanti.**

- L'art. 291 bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri) al c. 2 (relativo a un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi) prevede la sola pena pecuniaria e risulta depenalizzato, laddove invece il c. 1 commina una pena congiunta e si ravvisa quindi un'autonoma fattispecie di reato. In ogni caso (art. 296 d.P.R. n. 43/1973) permane penale la recidiva nel contrabbando: *"Colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno"*.

Da quanto precede e considerando la difficoltà di stabilire su strada la penale rilevanza della violazione di contrabbando (vedi sopra per la reiterazione) **il migliore suggerimento che può darsi alla P.G. ordinaria è quello di richiedere l'intervento della P.T.** (ex art. 32 L. 7/genn./1929 n. 4) evitando il compimento di atti la cui natura appaia "prima facie" incerta. La P.T. potrà invece compiere gli atti necessari, avvalendosi dei poteri concessi dalla normativa fiscale, T.U.L.D. in particolare, attenendosi alle prescrizioni dell'art. 220 c.p. p. (attuazione) *Attività ispettive e di vigilanza* - allorquando emergano indizi di reato.

■ Guida senza patente

- Salvo il caso di reiterazione nel biennio (art. 116, c. 15, C.d.S.);

Aborto clandestino

- Per la donna che cagioni l'interruzione della propria gravidanza (art. 19, c. 2, l. n. 194/1978);

■ Dep.ne nominativa reati c. p. - tutela fede pubblica, onore, patrimonio (art. 2)

Art. 527 c.p. (atti osceni)

c. 1 è depenalizzato;

c. 2 trasformato in fattispecie autonoma, punita con la stessa pena calcolando l'aumento oggi previsto;

Art. 528 c.p. (pubblicazioni e spettacoli osceni)

Depenalizzazione c. 1 e 2; **i commi 3 e 4 non sono modificati e restano reati.**

Art. 652 c.p. (Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto)

Depenalizzate entrambe le fattispecie, commi 1 e 2.

Art. 661 c.p. (Abuso della credulità popolare)

Depenalizzata l'unica fattispecie prevista al c. 1.

Art. 668 (Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive)

Depenalizzate le fattispecie oggi previste ai c. 1, 2 e 3.